



Comune di Villanova Canavese

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 23 marzo 1991

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell' art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

Parte I – Interventi con finalità socio – assistenziali

Art. 2 - Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

Art. 3 - Destinatari

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale. Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 4 - Contenuto

Gli interventi si distinguono in:

Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

Art. 5 - Interventi diretti

Gli interventi diretti si distinguono in:

ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;

straordinari, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

Art. 6 - Interventi indiretti

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

Art. 7 - Requisiti

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all' articolo seguente.

In caso di particolare e motivata significatività dell' intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

Art. 8 - Reddito minimo vitale individuale

Il reddito minimo vitale individuale è determinato in L. 7.500.000 annue. Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell' anno precedente quello in corso.

Da tale reddito si detraggono:

- le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;
- una quota fissa di L. 2.000.000 per ogni componente il nucleo familiare per il quale sussiste l'obbligo del mantenimento (familiari a carico); moglie e figli conviventi

Il reddito così risultante viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare. L'importo del reddito minimo vitale individuale è rideterminato dalla Giunta comunale.

Art. 9 - Modalità

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'ufficio assistente sociale , sono sottoposte alla Giunta comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione¹

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell' osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 10 - Interventi di emergenza

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista comunale, di somme non superiori al L. 300,000 per un massimo di tre mesi.

¹ Se istituita

Art. 11 - Parenti tenuti per legge agli alimenti

La giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

PARTE II - INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE

Art. 12 - Finalità e contenuto

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte I del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

Art. 13 - Destinatari

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

Art. 14 - Modalità per l'accesso

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 luglio dell' anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall' indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti, sono istruite dall' Ufficio Segretario Comunale

La determinazione della giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro un mese dalla approvazione del bilancio di previsione dell' anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma, la determinazione deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 15 - Criteri di valutazione

1. Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;

l'erogazione verrà corrisposta a consuntivo dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

Si provvederà all'erogazione del contributo sino alla quota di Lit 1.500.000 previa semplice, motivata richiesta da parte di Enti o Associazioni.

2. Qualora l'ammontare del contributo da erogare non superi gli euro 2.500,00 la liquidazione avverrà previa presentazione da parte del richiedente o del legale rappresentante, di autocertificazione, resa ai sensi della legge n 445/00, delle spese sostenute e delle entrate realizzate.

PARTE III – NORME FINALI

Art. 16 - Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell' attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante (') visione degli atti comunali dietro richiesta come da regolamento dell'Ente.

Art. 17 - Iniziative delle commissioni

Le Commissioni di cui agli articoli 9 e 14 si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione degli uffici comunali, possono presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.

Art. 18 - Accertamenti d'ufficio

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell' azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso gli uffici comunali in libera visione al pubblico.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore per decorrenza dei termini previsti dalla legge.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Parte I – Interventi con finalità socio – assistenziali	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Destinatari	2
Art. 4 - Contenuto	2
Art. 5 - Interventi diretti	2
Art. 6 - Interventi indiretti	3
Art. 7 - Requisiti	3
Art. 8 - Reddito minimo vitale individuale	3
Art. 9 - Modalità	3
Art. 10 - Interventi di emergenza	3
Art. 11 - Parenti tenuti per legge agli alimenti	4
PARTE II - INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE	5
Art. 12 - Finalità e contenuto	5
Art. 13 - Destinatari	5
Art. 14 - Modalità per l'accesso	5
Art. 15 - Criteri di valutazione	6
PARTE III – NORME FINALI	7
Art. 16 - Informazione	7
Art. 17 - Iniziative delle commissioni	7
Art. 18 - Accertamenti d'ufficio	7
Art. 19 - Pubblicità del regolamento	7
Art. 20 - Entrata in vigore	7
INDICE	8